

ATTO N. DD 1500

DEL 04/05/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 105

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Singola campagna attività di trattamento rifiuti da svolgere mediante impianto mobile”

COMUNE: Nichelino

PROPONENTE: Radis Cesare s.r.l.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 21/02/2020 la Società Radis Cesare srl - sede legale a Torino in Via Cassini, 81 e Partita IVA n. 0702 3090 017 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “*Singola campagna attività di trattamento rifiuti da svolgere mediante impianto mobile*”, nel Comune di Nichelino, in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”.

Sempre in data 21/02/2020 è stata effettuata dalla Società proponente, ai sensi del punto 5 della *D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 “D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”*, la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili.

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa l'istruttoria è stata dunque coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività; con nota prot. n. 18273 del 03/03/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, individuati all'art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Rilevato che:

L'area oggetto dell'intervento, ex area Viberti oggetto di riqualificazione si trova nel territorio Comunale di Nichelino nella zona periferica a sud ovest in prossimità della tangenziale ed ingresso principale da Via Matteotti (Foglio 16 particelle 571-572-570-569-568-565-566-567-575- 573-574). In tale area, oggetto di completa riqualificazione, sono previste operazioni di demolizione dei fabbricati industriali esistenti ormai vetusti ed in stato di abbandono.

Il P.R.G.C. del comune di Nichelino individua l'area in Distretto di urbanizzazione "DI3" e come area a prevalente destinazione industriale BP1 (*a preminente destinazione produttiva, di carattere industriale, artigianale, commerciale, classificate come ambiti consolidati*) per una superficie di 216.667 mq e SP (*area destinata a servizi all'interno di insediamenti produttivi*) per una superficie di 18.560 mq.

L'area:

- risulta classificata in Classe I di pericolosità geomorfologica ovvero settori in cui non sussistono condizioni di pericolosità geomorfologica e privi di limitazioni urbanistiche;
- ricade in Classe VI – Aree esclusivamente industriali di zonizzazione acustica;
- non risulta soggetta ad alcun vincolo territoriale ed ambientale.

Il progetto presentato consiste in una campagna mobile di recupero (operazione R5 "riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) dei materiali di risulta derivanti dalle operazioni di demolizione dei fabbricati industriali dismessi presenti nell'area.

I materiali derivanti dalle operazioni di demolizione, costituiti prevalentemente da conglomerati di cemento, intonaci, mattoni, ceramiche e C.A., sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi riconducibili al codice CER 17.09.04 "*Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01 e 17.09.03*".

Le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile di frantumazione (OM Crusher, mod. Apollo TK164, matr. n. 99F02100T) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il proponente dichiara che la quantità del materiale da trattare è stata stimata in circa 12.000 mc e che la singola campagna di attività avrà una durata complessiva di circa sei mesi con giorni anche non continuativi di lavoro.

Il proponente dichiara che l'attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie (MPS) per l'edilizia compatibili alle specifiche descritte nell'allegato C, della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205. Previa specifica analisi del materiale atta a specificare la conformità alle norme ambientali di settore, è previsto che il materiale inerte trattato venga riutilizzato nel sito del cantiere di produzione.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'intervento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali che si prevede di adottare;
- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- l'attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
- l'impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è stato autorizzato con Determina del Dirigente della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) n. 40-10149/2010 dell'8/3/2010, ai sensi del comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i.;
- il provvedimento autorizzativo sopra riportato ed i relativi allegati parte integrante dello stesso, contengono tutta una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- il proponente dichiara che verrà presentata al Comune sede dell'intervento istanza di autorizzazione in deroga acustica ai sensi della DGR 27 giugno 2012 n.24-4049 "*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52*". Si rammenta che ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*" l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale;

L'ASL TO 5 competente per territorio ha evidenziato con nota prot. n. 15286 del 03/04/2020 che per quanto di propria competenza non rileva sotto il profilo igienico-sanitario impedimenti allo svolgimento della campagna a condizioni che siano costantemente messe in atto le soluzioni impiantistiche, di controllo e gestione indicate.

Ritenuto che:

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente.

Le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile e le eventuali ulteriori indicazioni stabilite dal nulla osta della singola campagna d'attività, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 21/02/2020 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati.

In caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Adempimenti

Dovrà essere comunicata con congruo anticipo al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte la data di avvio e conclusione della campagna di attività di recupero secondo le previsioni di progetto.

Nel caso di presenza di amianto, si dovrà presentare, alle autorità competenti, un piano di lavoro per la rimozione dello stesso (ad opera di ditta specializzata iscritta alla Categoria 10), ed al conseguimento della *“certificazione di restituibilità”* da parte dello Spresal territorialmente competente, secondo le linee guida di cui alla D.G.R Piemonte del 16 marzo 2018, n. 34-6629.

Prima dell'inizio dei lavori di svolgimento della campagna di attività di recupero dovrà essere ottenuta l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di competenza comunale.

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA



Città metropolitana di Torino

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto di "*Singola campagna attività di trattamento rifiuti da svolgere mediante impianto mobile*" presentato in data 21/02/2020 dalla Società Radis Cesare srl - sede legale a Torino in Via Cassini, 81 e Partita IVA n. 0702 3090 017 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 04/05/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini